



Autorità Nazionale Anticorruzione

Proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

PARTE I – SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE	5
TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Natura delle Società Organismi di Attestazione	5
TITOLO II	5
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE	5
Articolo 2 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria	5
Articolo 3 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA	6
Articolo 4 - Requisiti di indipendenza delle SOA	7
Articolo 5 - Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.	8
Articolo 6 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito	8
Articolo 7 - Acquisizione di partecipazioni azionarie e aumento di capitale sociale a titolo oneroso	8
Articolo 8 - Contenuto dello Statuto	9
Articolo 9 - Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA	9
Articolo 10 - Controlli sui requisiti di attestazione	10
TITOLO III	10
OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA	10
Articolo 11 - Fusione	10
Articolo 12 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda	11
Articolo 13 - Divieto di trasferimento di azienda	11
Articolo 14 - Sorte dei contratti di attestazione e delle attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA	11
TITOLO IV	11
ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE	11
Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione	11
Articolo 16 - Tariffe	13
TITOLO V	13
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO	13
Articolo 17 - Vigilanza dell'ANAC sulle SOA	13
Articolo 18 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	13
Articolo 19 - Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione	15
PARTE II- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	15
TITOLO I	15
DISPOSIZIONI GENERALI	15
Articolo 20 - Attestazione di qualificazione	15
Articolo 21 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia	16
Articolo 22 - Categorie e classifiche di qualificazione	16

Articolo 23 - Sistema di qualità aziendale e modello organizzativo di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	17
Articolo 24 - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro	18
TITOLO II	19
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO	19
Articolo 25 - Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.	19
Articolo 26 - Istruttoria di qualificazione	19
Articolo 27 - Requisiti di ordine generale	20
Articolo 28 - Requisiti di ordine speciale	21
Articolo 29 - Qualificazione per specifiche categorie	24
Articolo 30 - Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione	24
Articolo 31 - Incremento convenzionale premiante	25
Articolo 32 - Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.	26
Articolo 33 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi	27
Articolo 34 - Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero	28
Articolo 35 - Rivalutazione dei lavori eseguiti	29
Articolo 36 - Direzione tecnica	29
Articolo 37 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione	30
Articolo 38 - Verifica triennale	30
TITOLO III	31
CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	31
Articolo 39 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati	31
Articolo 40 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice	32
Articolo 41 - Consorzi stabili e reti d'impresa	32
Articolo 42 - Consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane	33
Articolo 43 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.	33
Articolo 44 - Terzi affidatari di lavori del contraente generale	34
Articolo 45 - Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione ex articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014	34
TITOLO IV	35
QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA	35
Articolo 46 - Ambito di applicazione	35
Articolo 47 - Valutazione dei requisiti di qualificazione	35
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione e attività di verifica	35
Articolo 49 - Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari	36

TITOLO V	37
AVVALIMENTO	37
Articolo 50 - Definizione e finalità dell'avvalimento	37
Articolo 51 - Oggetto dell'avvalimento	37
Articolo 52 - Contratto di avvalimento	38
Articolo 53 - Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione del contratto	38
Articolo 54 - Avvalimento frazionato	39
Articolo 55 – Divieto di avvalimento a cascata	39
Articolo 56 - Avvalimento prestato a favore di più imprese	40
TITOLO VI	40
QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE	40
Articolo 57 - Attestazione di qualificazione	40
Articolo 58 - Qualificazione di contraenti generali stabiliti in Stati diversi dall'Italia	40
Articolo 59 - Classifiche di qualificazione	41
Articolo 60 - Sistema di qualità aziendale	41
Articolo 61 – Requisiti di ordine generale	41
Articolo 62 - Requisiti di ordine speciale	42
Articolo 63 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi	43
Articolo 64 - Direzione tecnica e organico tecnico/dirigenziale	43
Articolo 65 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione	43
Articolo 66 - Verifica triennale	43
Articolo 67 - Consorzi stabili di contraenti generali	44
Articolo 68 - Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro	44
TITOLO VII	45
SISTEMA SANZIONATORIO	45
Articolo 69 - Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione	45
Articolo 70 - Sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione	45
TITOLO VIII	46
ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI	46
Articolo 71 - Disposizioni transitorie e finali	46
Articolo 72 - Abrogazioni	49
Articolo 73 – Entrata in vigore	50
ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE	51
ALLEGATO B - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE	62
ALLEGATO C – INDICATORI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELL'IMPRESA	63
ALLEGATO D – INFORMAZIONI DA INVIARE IN CASO DI RICHIESTA DI ATTESTAZIONE A SEGUITO DI CESSIONE	69
ALLEGATO E – CORRISPETTIVI DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE	70

PARTE I – SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura delle Società Organismi di Attestazione

1. Le Società Organismi di Attestazione (SOA), sono persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma delle società per azioni. La denominazione sociale delle SOA deve espressamente comprendere la locuzione «organismo di attestazione».
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 07/07/2016 n. 122, le SOA «ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici».
3. Gli organismi esteri dimostrano il possesso dei requisiti richiesti nel presente decreto e negli atti dell'ANAC secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto riferite agli Organismi di attestazione, in quanto compatibili.
4. Le SOA garantiscono l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di accessibilità previsti dal presente decreto e quelli richiesti dall'ANAC, con propri atti, per le funzioni di indirizzo e vigilanza.
5. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l'esercizio dell'attività di attestazione è subordinato all'autorizzazione dell'ANAC, rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti indicati nella parte II, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 213, commi 2 e 10, del codice dei contratti pubblici.

TITOLO II REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

Articolo 2 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA che:
 - a) si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 - b) sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- c) ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il capitale sociale delle SOA deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato.
 3. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Articolo 3 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA qualora:
 - a) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ovvero sia stata applicata con provvedimento definitivo la misura di prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto oppure sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sull'affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari;
 - c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali previsti dall'articolo 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici e delle Linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, del codice dei contratti pubblici;
 - d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale che nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa risultata non veritiera.
2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dall'accertamento del fatto. Nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la SOA deve informarne l'ANAC. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).
3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1 per il personale delle SOA determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che deve intervenire entro quindici giorni dall'accertamento del fatto. Nei quindici giorni successivi all'avvio

della procedura di risoluzione, la SOA deve informarne l'ANAC. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).

Articolo 4 - Requisiti di indipendenza delle SOA

1. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
2. L'oggetto sociale delle SOA deve prevedere, quale attività esclusiva, il rilascio delle attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo svolgimento dei connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti dal codice dei contratti pubblici e dal presente decreto. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. A tal fine:
 - a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori, né far parte del personale in organico minimo o extra organico soggetti che sono, detentori di interessi commerciali o finanziari incompatibili con la funzione della SOA;
 - b) la SOA deve astenersi dall'attestare le imprese quando soci, amministratori e personale in organico minimo ed extra organico vengano a trovarsi in presenza di interessi commerciali o finanziari incompatibili.
4. Le condizioni di cui al precedente comma 3, lettere a) e b) si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o società che, ai sensi dell'articolo 5 non possono possedere partecipazioni azionarie nelle SOA.
5. Le SOA devono comunicare all'ANAC e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro conoscenza, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).
6. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3 comma 1, nonché il rispetto del requisito di indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle SOA e nei confronti delle persone che si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni individuate dall'ANAC con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6. La SOA si dota di un codice di comportamento per gli amministratori e i dipendenti.
7. Le nomine di Amministratori e Sindaci delle SOA devono essere preventivamente comunicate all'ANAC ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).
8. Le SOA applicano la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nei limiti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del citato decreto.

Articolo 5 - Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.

1. Non possono acquisire la qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), d), e), f) e g) del codice dei contratti pubblici;
 - b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
 - c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici di lavori, di cui all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici;
 - d) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, attività di consulenza o promozionale in favore dei soggetti individuati al punto c);
 - e) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di progettazione, le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera d), le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle associazioni. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle SOA, la partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa.

Articolo 6 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito

1. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all'ANAC nelle modalità dalla stessa indicate nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6. In caso di inadempimento si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).

Articolo 7 - Acquisizione di partecipazioni azionarie e aumento di capitale sociale a titolo oneroso

1. L'acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC che avviene all'esito del procedimento di cui al regolamento previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. L'acquisto di azioni proprie e l'acquisto di azioni a titolo gratuito avvengono con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
3. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 senza previa richiesta di nulla osta comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera e).
4. L'ANAC rilascia il nulla osta all'acquisto delle azioni all'aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte all'investimento, previa verifica della congruità del prezzo di compravendita delle azioni.

5. L'ANAC può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito di indipendenza.
6. L'ANAC può negare il nulla osta laddove l'aspirante socio possa influire sulla corretta gestione della SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
7. Il nulla osta è revocato qualora venga meno in capo al socio il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti articoli.
8. Il nulla osta si considera decaduto qualora le SOA non trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta.

Articolo 8 - Contenuto dello Statuto

1. Lo statuto deve indicare le informazioni :
 - a) l'esercizio dell'attività di attestazione degli operatori economici quale oggetto sociale esclusivo;
 - b) la composizione dell'organico, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9;
 - c) la previsione della decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti;
 - d) la previsione del possesso di attrezzatura informatica di cui all'articolo 9, comma 2;
 - e) gli organi sociali tenuti a comunicare le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza;
 - f) il nominativo della persona o la tipologia dell'organo sociale designato per la comunicazione da effettuarsi preventivamente all'ANAC, ai fini del controllo sul trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel caso in cui il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona, una partecipazione azionaria in una SOA. La designazione di cui sopra è altresì funzionale alla comunicazione all'ANAC e alla SOA del successivo avvenuto trasferimento della partecipazione.
 - g) la previsione della procedura di vendita delle azioni laddove l'ANAC revochi il nulla osta all'acquisto della qualità di socio.

Articolo 9 - Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
 - a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il direttore tecnico non può svolgere analogo

incarico per conto di altre SOA, né attività professionale per conto di committenze pubbliche o private;

- b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
- c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Per le SOA che hanno ricavi annui superiori a 1.500.000 euro sono previste due ulteriori unità di personale con laurea in una delle materie di cui ai punti precedenti.

- 2. Le SOA devono disporre di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualificazione delle imprese attestati denominati, rispettivamente, fascicolo virtuale della SOA e fascicolo virtuale dell'impresa e devono adottare un manuale delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
- 3. Le SOA devono stipulare una polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio di responsabilità civile, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a tre volte il volume di affari prevedibile.

Articolo 10 - Controlli sui requisiti di attestazione

- 1. L'ANAC vigila sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e sull'assenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, l'ANAC può richiedere ogni informazione ritenuta utile alle valutazioni di competenza nell'ambito di controlli effettuati a campione o su segnalazione di terzi interessati.
- 2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro quindici giorni dal loro accertamento o dalla loro conoscenza, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sui requisiti indicati nella parte II. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).

TITOLO III OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Articolo 11 - Fusione

- 1. La fusione tra società organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC secondo le procedure indicate nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
- 2. Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 c.c., la SOA incorporante non necessita di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; essa tuttavia deve adeguare al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto, lo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'eventuale nuova società è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione da parte dell'ANAC.
4. La SOA risultante dalla fusione succede nelle posizioni giuridiche attive e passive delle SOA danti causa.

Articolo 12 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda

1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ANAC, secondo le procedure indicate nel Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sugli Organismi di Attestazione».
2. Nel caso di cessione dell'intera azienda ad altra SOA, l'ANAC dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.
3. La SOA cessionaria succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della SOA cedente e adegua al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'articolo 9, comma 3.

Articolo 13 - Divieto di trasferimento di azienda

1. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
2. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione o decadenza di cui all'articolo 18, comma 8.

Articolo 14 - Sorte dei contratti di attestazione e delle attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA

1. Le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente conservano la loro validità fino a naturale scadenza. L'ANAC può subordinare il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 12, comma 1, allo svolgimento di verifiche sulle attestazioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
2. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla fusione o cessionaria, che rilascia l'attestazione sotto la propria esclusiva responsabilità e devono concludersi nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 26, comma 3.

TITOLO IV ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE

Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione

1. Nello svolgimento dell'attività di attestazione le SOA devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l'avvio delle verifiche di cui alla lettera g) relativamente a tutta la documentazione consegnata dall'impresa ;
- g) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione con le modalità indicate dall'ANAC nei propri atti adottati ai sensi dell'articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici. Rientrano tra tali attività la valutazione del possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, la valutazione della ricorrenza di gravi illeciti professionali che deve essere effettuata secondo le indicazioni fornite nelle Linee guida di cui all'articolo 80, comma 13, del codice dei contratti pubblici, nonché la valutazione dell'idoneità delle attrezzature e delle risorse umane a disposizione degli operatori economici a garantire la capacità esecutiva per le categorie e classifiche di qualificazione riconosciute.
- h) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera g).

L'inadempimento delle prescrizioni previste nel presente comma comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera b).

2. Al fine delle valutazioni di cui al punto g) le SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione mancante, carente, o comunque ritenuta necessaria, non compresa tra quella consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto, assegnando un termine non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni. Il mancato ed ingiustificato adempimento nel termine assegnato può comportare il diniego dell'attestazione e, in presenza dei relativi presupposti, la segnalazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici. La mancata segnalazione comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera b).
3. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla banca dati delle Camere di commercio industria e artigianato.
4. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale, pena l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera b).
5. Per l'espletamento dell'attività promozionale le SOA possono rivolgersi esclusivamente a soggetti (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1. I promotori devono essere inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della SOA di cui all'articolo 9, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte dalla SOA. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse. Il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1, comporta la risoluzione del contratto di promozione. La risoluzione del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto, pena le sanzioni di cui all'articolo 18. Nei successivi quindici giorni dalla risoluzione del contratto, la SOA deve informarne l'ANAC. In caso di inottemperanza si applica l'articolo 18, comma 2, lettera b).

Articolo 16 - Tariffe

1. L'attestazione di qualificazione e il rinnovo della stessa sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati. Il corrispettivo di riferimento per l'attività di attestazione è calcolato secondo le formule di cui all'allegato E.
2. Per i consorzi stabili, il corrispettivo di riferimento spettante alle SOA per ciascuna attività è calcolato riducendo del cinquanta per cento il corrispettivo di cui al comma 1; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo di riferimento spettante alle SOA per ciascuna attività è calcolato riducendo il corrispettivo di cui al punto 1 del venti per cento.
3. Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività dell'oggetto sociale, sono ammesse convenzioni tra S.O.A. e società finanziarie in assenza di collegamento societario tra le stesse volte unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri vantaggi economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento alle imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo svolgimento dell'attività di attestazione.

TITOLO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 17 - Vigilanza dell'ANAC sulle SOA

1. Ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice dei contratti pubblici, l'ANAC svolge un'attività di monitoraggio e controllo del rispetto, da parte delle SOA, dei livelli standard di qualità dei controlli che le stesse devono effettuare nell'esercizio dell'attività di attestazione. Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione da parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti interessati.
2. L'ANAC controlla che le SOA:
 - a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC;
 - b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
 - c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 27 e 28;
 - d) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto all'articolo 15.La violazione, da parte delle SOA, delle prescrizioni del presente comma comporta l'applicazione dell'articolo 18 comma 3, lettera c).
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 84, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, in ogni caso, qualora l'ANAC, accerti che il rilascio di un'attestazione è avvenuta in violazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici o del presente decreto ne dà segnalazione alla SOA e all'impresa interessata affinché la SOA avvii il procedimento di verifica di cui all'articolo 69.

Articolo 18 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

1. In caso di violazione, da parte delle SOA, delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 84, comma 10, del codice dei contratti pubblici e segnatamente, le sanzioni pecuniarie prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici e, nei casi più gravi, le sanzioni della sospensione e della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.
2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici fino a un massimo di 25.000 euro nei casi di:
 - a) mancata risposta alle richieste dell'ANAC di chiarimenti e/o integrazione della documentazione presentata ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;
 - b) mancata comunicazione di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 4, commi 5 e 7, 6, 10, comma 2 e 15, comma 3, nonché mancato rispetto delle comunicazioni richieste dall'ANAC ai fini del conseguimento del nulla osta all'acquisizione di partecipazioni azionarie e all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso nei termini ivi previsti;
 - c) violazione degli obblighi di comunicazione della sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso dei requisiti di cui alla parte I, titolo II entro quindici giorni dalla loro conoscenza violazione degli obblighi di conservazione e messa a disposizione della documentazione di cui all'articolo 25.
3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
 - a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
 - b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 15;
 - c) violazioni accertate a seguito delle verifiche previste dall'articolo 17, comma 2;
 - d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di comunicazione e di accessibilità dei dati richiesti dall'ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6;
 - e) mancata richiesta di nulla osta di cui all'articolo 7;
 - f) inosservanza delle prescrizioni in ordine ai tempi e ai criteri di svolgimento della verifica triennale previsti dall'articolo 38;
 - g) inadempimento a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5;
 - h) violazione dell'articolo 3, commi 2 e 3;
 - i) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di raccolta, archiviazione e messa a disposizione con modalità informatizzate dei dati previsti dal presente decreto e richiesti dall'ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
 - a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2, dopo una precedente sanzione;
 - b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 2, o viceversa;
 - c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma 3, o di nuova violazione di cui al comma 3 dopo una precedente sanzione.

5. Si applica la sanzione della decadenza:
 - a) in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni;
 - b) nel caso di nuova violazione dopo quattro precedenti sospensioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
6. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 5, in caso di:
 - a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5;
 - b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all'articolo 9;
 - c) presenza di soci occulti;
 - d) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
 - e) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
 - f) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9;
 - g) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione;
7. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è svolto secondo le indicazioni contenute in atti dell'ANAC adottati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti ed è finalizzato ad accertare l'imputabilità alla SOA della condotta contestata.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti gli effetti. La SOA è tenuta ad adottare le procedure indicate dall'Autorità nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, al fine di informare le imprese attestate e consentire alle stesse le azioni opportune per mantenere la continuità dell'attestazione.

Articolo 19 - Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione

1. Durante il periodo di sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione.
2. La sanzione della sospensione non sottrae in alcun modo la SOA dalla vigilanza dell'ANAC né dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
3. La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dall'ANAC con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
4. È consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale in organico e la presentazione di istanze finalizzate al trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.

PARTE II- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 - Attestazione di qualificazione

1. L'attestazione di qualificazione è rilasciata ai soggetti individuati dall'articolo 84, comma 1, del codice dei contratti pubblici per le finalità ivi indicate.
2. L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle SOA all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II.
3. La durata dell'attestazione di qualificazione e la periodicità delle verifiche intermedie sono stabilite dall'articolo 84, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 84, comma 7, del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 21, il rilascio dell'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Articolo 21 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice dei contratti pubblici la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 22 - Categorie e classifiche di qualificazione

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzzz) e per categorie di opere specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aaaaa) del codice dei contratti pubblici, per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.
2. Le categorie di opere generali e speciali sono individuate nell'allegato A; le categorie di lavorazioni per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono individuate dal decreto di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
3. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria prevalente, generale o specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui al decreto di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
4. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le categorie scorporabili di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo-ter) del codice dei contratti pubblici, con indicazione dei relativi importi.
5. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al periodo successivo, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative

qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera oo-ter) del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS9, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24-A, OS 24-B, OS 25, OS27, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le lavorazioni di importo inferiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera oo-ter) del codice dei contratti pubblici possono essere utilizzate ai fini della qualificazione a condizione che siano riportate nel CEL. Dette lavorazioni possono essere utilizzate, a scelta dell'impresa, nella categoria prevalente o nella categoria di effettiva pertinenza.
7. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	fino a euro 250.000
II	fino a euro 500.000
III	fino a euro 1.000.000
IV	fino a euro 1.500.000
V	fino a euro 2.500.000
VI	fino a euro 3.500.000
VII	fino a euro 5.000.000
VIII	fino a euro 7.500.000
IX	fino a euro 10.000.000
X	fino a euro 12.500.000
XI	fino a euro 15.000.000
XII	illimitato
8. La qualificazione conseguita in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 83, comma 8 del codice.
9. L'importo della classifica XII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000.

Articolo 23 - Sistema di qualità aziendale e modello organizzativo di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. Ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla IV, le imprese devono possedere certificazioni di sistemi di qualità di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del codice dei contratti pubblici riferite al settore commerciale EA28.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Le certificazioni di cui al comma 1, sono rilasciate da soggetti accreditati a norma del Regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici:
 - a) la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento al casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) o, in mancanza, attraverso altre opportune attività di verifica;
 - b) i soggetti di cui al comma 3, comunicano entro cinque giorni dalla relativa adozione il provvedimento di annullamento o di decadenza della certificazione di qualità all'ANAC, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici e alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione in corso di validità, ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 69, comma 2, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici. La SOA avvia il procedimento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. Con appositi protocolli sottoscritti con gli organismi nazionali di accreditamento sono introdotte modalità semplificate di comunicazione tra i soggetti di cui al comma 3, l'ANAC e le SOA;
 - c) restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Autorità a carico degli operatori economici e delle SOA finalizzati alla corretta tenuta del casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
5. Ai fini della qualificazione, il modello organizzativo di cui al decreto legislativo 231/2001 deve essere definito conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Articolo 24 - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare ;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati.

- c) adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed entità dei lavori da eseguire.
2. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
 3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO

Articolo 25 - Acquisizione, archiviazione e accessibilità della documentazione utilizzata dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione.

1. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
2. La SOA acquisisce le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati agli articoli 27 e 28. Le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e sono riferite alla data di sottoscrizione del contratto di attestazione.
3. La SOA acquisisce, altresì, la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate dall'ANAC.
4. Il contratto sottoscritto dall'impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, e i documenti di cui al comma 3, sono acquisiti dalla SOA con modalità che ne consentono la catalogazione e l'archiviazione in formato digitale e sono inseriti a cura della SOA medesima nel fascicolo virtuale dell'impresa nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
5. Il fascicolo virtuale è reso accessibile all'ANAC e all'impresa attestata per un periodo pari a dieci anni.
6. L'inadempimento delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera c).

Articolo 26 - Istruttoria di qualificazione

1. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'impresa richiedente con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione e accertano il permanere degli stessi al momento del rilascio.
2. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante. In particolare, la SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 25, comma 2, e l'autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui all'articolo 25, comma 3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA può procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove sia decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dall'invio dell'ultima richiesta di verifica diretta ai soggetti emittenti relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previa segnalazione all'ANAC per le verifiche di competenza anche ai sensi dell'art. 213, comma 13 del codice dei contratti pubblici. È fatto salvo l'obbligo di procedere ai sensi dell'art. 69 nel caso in cui emerga successivamente l'esito negativo della verifica. Le verifiche effettuate e il loro esito devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa.
3. La SOA conclude la procedura di rilascio dell'attestazione entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa immediatamente l'impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. Trascorso il termine di centocinquanta giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o a disporre il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall'ANAC medesima.
5. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell'attestazione l'impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Il rispetto del termine di cui al periodo precedente consente l'emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l'attestazione precedente.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza di cui al comma 5 sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio della prima attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dall'articolo 84, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
7. Non costituiscono rinnovo di attestazione le variazioni che non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione; dette variazioni sono disposte a seguito di verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione della variazione e sono soggette a procedure accelerate e semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti al comma 3.

Articolo 27 - Requisiti di ordine generale

1. Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del codice dei contratti pubblici i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.

2. La SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione del contratto di attestazione, indica le eventuali misure di dissociazione adottate nei confronti del soggetto responsabile della condotta ostantiva oppure le misure di self-cleaning adottate.

Articolo 28 - Requisiti di ordine speciale

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 84, comma 4, lettera b) del codice dei contratti pubblici i requisiti di carattere speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali.
2. L'idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall'articolo 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Le SOA verificano il possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di attestazione.
3. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
 - a) da idonee dichiarazioni bancarie oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 32, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
 - c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, di valore positivo. Il patrimonio netto è riferito all'esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA. Qualora non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto deve essere riferito al bilancio del penultimo esercizio che deve essere obbligatoriamente depositato, pena l'impossibilità di conseguire l'attestazione. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere e) ed f) del codice dei contratti pubblici, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. La capacità tecnica e professionale è dimostrata:
 - a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto all'articolo 36;
 - b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore all'ottanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto all'articolo 32;

- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessanta per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 32;
 - d) dall'adeguata attrezzatura tecnica;
 - e) dall'adeguato organico medio annuo.
6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 86, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici.
 7. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. La SOA valuta preliminarmente l'adeguatezza del complesso delle attrezzature di cui al periodo precedente a sostenere la capacità esecutiva dell'impresa con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione, secondo le indicazioni contenute in atti emanati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Detta valutazione deve risultare da una relazione inserita nel fascicolo virtuale dell'impresa. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportata, in percentuale, alla media annua dei migliori cinque anni dell'ultimo decennio della cifra di affari in lavori - di cui al comma 3, lettera b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al 2% della cifra d'affari. Laddove la qualificazione sia richiesta solo per una o più delle categorie OS3, OS5, OS9, OS10, OS19, OS28, OS30, la dotazione di attrezzature è sufficiente se raggiunge almeno l'1% della cifra d'affari; laddove la qualificazione sia richiesta anche per una o più delle categorie OG3-A, OG3-B, OG4, OG5, OG6-A, OG6-B, OG7, OG8, la dotazione è sufficiente se raggiunge almeno il 3% della cifra d'affari; detta dotazione deve essere costituita, per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
 8. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica, nonché con il libro dei cespiti; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee, nonché con il libro dei cespiti.
 9. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 3, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare

di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati.

10. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 9, è documentato, dai soggetti tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
11. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 7 e 9, concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
12. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 7, o i rapporti di cui al comma 9 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 3, lettera b) siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 7 e 9, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 3 lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettera b) e c), l'impresa può avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.p.r. 34/2000 o del d.p.r. 207/2010 oppure qualificate ai sensi del presente articolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito all'importo complessivo delle categorie e classificazioni e di 1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con l'apporto di uno dei direttori tecnici. L'impresa può avvalersi dei lavori di cui al presente comma soltanto se siano decorsi almeno cinque anni dal precedente utilizzo da parte di altra impresa, ad eccezione del caso in cui la precedente utilizzatrice abbia cessato l'attività di costruzione.
14. Per le categorie di opere specializzate di cui all'allegato A indicate con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente.

Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Articolo 29 - Qualificazione per specifiche categorie

1. Per la qualificazione nelle categorie di cui decreto ministeriale di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, le imprese devono possedere, oltre ai requisiti individuati nella parte II, i requisiti di specializzazione previsti nel medesimo decreto.
2. I requisiti di qualificazione per le categorie di opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25 sono stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 30 - Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione

1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nelle ipotesi consentite dal codice dei contratti pubblici, fermi restando i requisiti richiesti dal bando di gara, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Oltre ai requisiti previsti nella presente parte l'impresa deve dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da dipendenti o consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua in possesso di laurea triennale, quinquennale o magistrale abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, e da diplomati. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all'albo professionale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
2. Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, i soci accomandatari e i soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura del geologo, lo stesso deve essere associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, le imprese attestare per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui al comma 4 attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Articolo 31 - Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 23 e dei requisiti di cui all'articolo 28 di valore non inferiore ai minimi ivi stabiliti, presenti almeno due dei seguenti requisiti e indici economico finanziari:
 - a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b);
 - b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
 - c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre; ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'Allegato B, dei valori degli importi di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b), e comma 6, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette lettere dell'articolo 28, commi 3 e 6.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato. Il patrimonio netto è calcolato mediante la somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili e degli altri cespiti o beni patrimoniali, cui vanno sottratte le quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili.
3. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 23 e dei requisiti di cui all'articolo 28 di valore non inferiore ai minimi ivi previsti, presenti cumulativamente:
 - a) un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b);
 - b) i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo; ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b), e comma 6, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'Allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti del richiamato articolo 28, comma 3, lettera b) e comma 6, lettere b) e c). Se l'incremento convenzionale premiante è utilizzato per il conseguimento della qualificazione fino alla III classifica, l'attestato deve indicare il possesso della certificazione di qualità.
6. L'incremento convenzionale premiante può essere applicato anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto delle condizioni previste alla parte II, titolo IV.

Articolo 32 - Determinazione del periodo di attività documentabile, degli importi valutabili ai fini della qualificazione e delle modalità di redazione e pubblicazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

1. Per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al precedente comma, ovvero la parte di essi eseguita nel decennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
2. L'importo dei lavori utilizzabile ai fini della qualificazione è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta; il certificato di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici indica l'importo di cui al periodo precedente e gli importi ulteriormente accordati all'affidatario in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi con indicazione delle relative categorie di lavori, incrementati dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel Modello predisposto dall'ANAC con propria determinazione. Per i lavori aggiudicati in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la revisione dei prezzi è applicata secondo le indicazioni di cui all'articolo 133, comma 4, del decreto medesimo.
3. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui al Modello predisposto dall'ANAC con propria determinazione e contengono l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Qualora la vertenza non sia definita, viene attestata l'esecuzione regolare e con buon esito limitatamente ai lavori correttamente realizzati e debitamente liquidati.
4. L'impresa esecutrice di lavori pubblici interessata all'utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare formale richiesta di emissione alla stazione appaltante che procede mediante trasmissione per via telematica all'Osservatorio centrale ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera b), del codice dei contratti pubblici entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP incaricato dalla stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche oppure comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica. L'impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L'impresa esecutrice che, a seguito di formale istanza di emissione di CEL, non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante nel termine suindicato, può presentare alla SOA la documentazione attestante l'anzidetta richiesta. La SOA segnala all'ANAC la mancata emissione del CEL nel termine indicato. L'ANAC richiede alla stazione appaltante di procedere all'emissione ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

5. Qualora la SOA, nell'attività di attestazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, rilevi l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici, emessi successivamente al 1 luglio 2006, provvede a darne segnalazione all'ANAC e comunicazione ai soggetti che risultano emittenti del documento per acquisire le informazioni necessarie all'avvio delle verifiche di competenza ai sensi dell'articolo 69. Ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera b), del codice dei contratti pubblici, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico. La valutazione di detti CEL ai fini della qualificazione comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera g).
6. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalla SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del RUP che si presume lo abbia emesso.

Articolo 33 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. Fatto salvo quanto previsto all'art. 22, comma 6, la SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. In caso di incongruenze il certificato di esecuzione dei lavori non può essere utilizzato ai fini della qualificazione. Per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione su almeno il 10% dei certificati presentati nel corso di ciascun anno.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente decreto, il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato dal committente secondo il modello predisposto dall'ANAC con propria determinazione ed è sottoscritto dal direttore dei lavori, ove il suo intervento sia previsto dalla legislazione vigente, oppure da un professionista incaricato dal committente. Le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analogo natura. I firmatari del certificato di esecuzione dei lavori sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera c). Nel certificato sono evidenziati gli importi delle singole lavorazioni per le quali non è stato possibile ricostruire la catena del subappalto. Tali importi non sono utilizzabili per la qualificazione.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata dal direttore lavori facendo riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa eseguite in proprio e non su committenza, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato

dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2, le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
 - a) atto autorizzativo ovvero segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori asseverata o comunicazione di inizio lavori relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia del progetto;
 - b) copia del contratto stipulato con il committente e degli eventuali atti integrativi.
 - c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettera a), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 5 deve essere depositato in copia dichiarata conforme all'originale.

Articolo 34 - Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all'estero

1. L'impresa che intenda utilizzare i lavori eseguiti all'estero ai fini della qualificazione deve produrre alla SOA incaricata la seguente documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato:
 - a) certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal committente estero secondo la normativa ivi vigente;
 - b) attestazione sulla esistenza del committente e sulla presenza dell'impresa e degli eventuali subappaltatori sul territorio straniero nel periodo di esecuzione del contratto rilasciata dalla rappresentanza diplomatica all'estero
 - c) per i contratti con un committente pubblico, elementi relativi all'aggiudicazione ed esecuzione del contratto, quali bando di gara, contratto, fatture, progetto, collaudo;
 - d) per i contratti con un committente privato, gli atti autorizzati previsti e la documentazione contabile e fiscale;
 - e) documentazione o dichiarazione da cui risulti il buon esito dei lavori svolti nonché i lavori eseguiti nelle diverse categorie, il loro ammontare e i tempi di esecuzione;
 - f) documentazione o dichiarazione da cui risultino i soggetti che hanno eseguito i lavori in subappalto o subaffidamento, l'ammontare di tali lavori e i tempi di esecuzione.La documentazione è presentata in lingua inglese, francese o spagnola oppure accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
2. La SOA, verifica l'esatta attribuzione delle categorie e classifiche risultante dal CEL rispetto alla documentazione presentata a corredo e segnala eventuali incongruità all'ANAC per le valutazioni di competenza. In caso di incongruità, il CEL non è utilizzabile ai fini della qualificazione. La SOA verifica la veridicità e autenticità della documentazione presentata avvalendosi dell'ausilio delle rappresentanze diplomatiche all'estero.
3. L'operatore che abbia eseguito i lavori all'estero per il tramite di un'autonoma entità di diritto locale da esso controllata o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile può utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria qualificazione nel caso in cui la legislazione del Paese in cui i lavori sono svolti imponga la costituzione di una società nazionale per l'esecuzione dei lavori sul proprio territorio oppure tale modalità operativa apporti effettivi vantaggi in termini di maggiore competitività o di facilitazione nella partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che

dimostri il trasferimento delle competenze acquisite, ad esempio mediante la direzione dei lavori. La spendita dei lavori eseguiti dall'impresa estera controllata o collegata è annotata nel casellario delle imprese a cura della SOA che rilascia l'attestazione all'impresa italiana. L'annotazione è inserita sia in capo all'impresa esecutrice che in capo all'impresa che si avvale dei lavori e preclude l'utilizzo dei lavori stessi ai fini della qualificazione da parte dell'impresa estera che li ha eseguiti e di altre società sue controllanti, collegate o aventi causa in forza di atti di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. In tali casi la SOA verifica, oltre al possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione in capo all'impresa attestanda, che il fatturato dell'entità locale sia recepito nel bilancio consolidato dell'operatore economico e che tale bilancio sia certificato da primaria società di revisione.

Articolo 35 - Rivalutazione dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'Allegato A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4.

Articolo 36 - Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. Può essere affidato l'incarico di direttore tecnico ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio e delle relative abilitazioni professionali:
 - a) per le classifiche pari o superiori alla V:
 - laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente;
 - per le categorie OG 12 e OS 21 anche la laurea in geologia;
 - per le categorie OG 13 e OS 24 anche i titoli di agrotecnico laureato, agronomo e dottore forestale.
 - b) per le classifiche dalla I alla IV è ammesso anche:
 - il diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni;
 - per le categorie OG 10, OS 3, OS 5, OS 19, OS 28, OS 30, anche il diploma di perito industriale elettrico, elettromeccanico o radiotecnico;
 - per le categorie OG 13 e OS 24 anche il diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollente;
 - c) per le classifiche I e II è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non

inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. Per la qualificazione nelle categorie OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25, i soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti dal decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo di cui all'articolo 146, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
4. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
2. In caso di cessazione della direzione tecnica, l'impresa provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione e all'Osservatorio centrale entro i successivi dieci giorni. L'omissione della comunicazione configura l'ipotesi di cui all'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.
3. La SOA, ricevuta la comunicazione di variazione, avvia il procedimento di cui all'art. 69 per la valutazione dell'idoneità del direttore tecnico indicato dall'impresa.
4. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
 - b) nel caso di cui all'art. 28, comma 13, la conferma o la riduzione dell'attestazione nelle categorie e importi corrispondenti, qualora l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza ottenute con l'apporto dell'esperienza del direttore tecnico.

Articolo 37 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione

1. Le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 27 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 28 sono individuate dall'ANAC nel Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.

Articolo 38 - Verifica triennale

1. Ai fini della verifica da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell'attestazione ai sensi dell'articolo 84, comma 11, del codice dei contratti pubblici, l'impresa deve sottoscrivere apposito contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione in data non antecedente novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e non successiva a sessanta giorni prima di detta scadenza.
2. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza di cui al comma precedente, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3. Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto l'istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa immediatamente l'impresa dell'imminente scadenza del termine massimo fissato per il rilascio dell'attestazione, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura.
5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti all'articolo 27.
6. La verifica ha ad oggetto il mantenimento dei requisiti di capacità strutturale previsti agli articoli 23 e 30, nonché all'articolo 28, commi 3, lettera a) e c), 6, lettera a), 8, 9, 10, 11, 12 e all'articolo 41, comma 4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 28, comma 13, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 28, comma 13, con una tolleranza del cinquanta per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al cinquanta per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale. È consentito il ripianamento di eventuali perdite di esercizio risultanti dal bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci prima della sottoscrizione del contratto con la SOA. In tal caso, la verifica triennale non si intende superata qualora il requisito riferito al patrimonio netto positivo non sia confermato nel bilancio annuale successivamente depositato.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'ANAC inviando all'Osservatorio centrale, entro il termine di cui al comma 4, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in quest'ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell'attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale. Nel caso di rispetto dei termini di cui al comma 1, l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio; altrimenti, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera f).

TITOLO III CASI PARTICOLARI DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 39 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori non può conseguire la qualificazione. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
2. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 42.

Articolo 40 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
 - a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui all'allegato A indicate nel certificato di esecuzione lavori emesso secondo le indicazioni contenute nell'articolo 105, comma 22, del codice dei contratti pubblici. Il certificato di esecuzione lavori deve riportare, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguite dalle medesime anche se non indicate nel bando di gara;
 - b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori eseguiti direttamente.

Articolo 41 - Consorzi stabili e reti d'impresa

1. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 105 del codice dei contratti pubblici. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati in proprio dal consorzio. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il consorzio o almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica IX e almeno due con classifica VII o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VIII. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato A, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
3. La qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate è attribuita a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche di cui all'articolo 28, comma 7, mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; il requisito relativo all'organico medio annuo di cui all'articolo 28, comma 9, attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in

esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

6. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.
7. Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.
8. La durata dell'attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all'articolo 84, comma 11, del codice dei contratti pubblici; nel caso in cui l'attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l'adeguamento della propria attestazione.
9. L'attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora la scadenza intermedia sia precedente la scadenza quinquennale dell'attestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese aderenti al contratto di rete alle condizioni indicate dall'articolo 48, comma 14, del codice dei contratti pubblici. Ai fini previsti all'articolo 69, i consorzi e le imprese di rete comunicano all'Osservatorio centrale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni della composizione del consorzio o della rete.

Articolo 42 - Consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane

1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei propri requisiti. Si applica l'articolo 41, comma 4.

Articolo 43 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio medesimo, ai singoli consorziati esecutori o a entrambi per quote. Nel caso di attribuzione dei lavori ai consorziati esecutori:
 - a) i consorziati esecutori possono spendere, ai fini della qualificazione, l'importo complessivo dei lavori agli stessi attribuiti, oltre al trenta per cento dell'importo dei lavori attribuiti al consorzio oppure al quaranta per cento di detto importo nel caso di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria;
 - b) il consorzio può spendere, ai fini della qualificazione, il trenta per cento dell'importo dei lavori attribuiti ai consorziati esecutori oppure il quaranta per cento di detto importo nel caso di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria, oltre all'intero importo dei lavori eventualmente attribuiti al consorzio medesimo.

Articolo 44 - Terzi affidatari di lavori del contraente generale

1. Ai terzi affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 194, comma 7, del codice dei contratti pubblici, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dalla parte II per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione dei lavori sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi a cura del medesimo all'ANAC.

Articolo 45 – Operatori economici sottoposti alla misura straordinaria e temporanea di gestione ex articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014

1. L'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione ex articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sospende l'obbligo della SOA di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Qualora il provvedimento di decadenza dell'attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato. L'adozione della misura ex articolo 32, comma 10, d.l. 90/2014 è annotata sul casellario informatico a cura dell'ANAC.
2. Nei casi indicati al comma 1, l'attestazione è utilizzabile esclusivamente per proseguire l'esecuzione del contratto oggetto di commissariamento e non consente la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, né la sottoscrizione di nuovi contratti. Tale indicazione è oggetto di specifica annotazione nel casellario informatico a cura dell'ANAC.
3. Se, nel corso dell'esecuzione del contratto viene meno un requisito di qualificazione generale, ulteriore rispetto a quello dell'articolo 80, comma 2, del codice dei contratti pubblici, oppure un requisito speciale che ha consentito il rilascio dell'attestazione, si applicano l'articolo 69 e le disposizioni del codice antimafia.
4. Se nel corso dell'esecuzione del contratto oggetto di commissariamento scade il termine triennale o quinquennale di validità dell'attestazione, l'operatore economico si sottopone a verifica triennale o chiede il rinnovo dell'attestazione medesima. La SOA svolge l'ordinaria attività di verifica considerando la sola carenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, del codice dei contratti pubblici come supplita dai requisiti di onorabilità dei commissari.
5. Il provvedimento di commissariamento esplicita che la misura straordinaria sospende l'efficacia dell'informazione interdittiva antimafia ai fini della decadenza dall'attestazione, nei soli limiti degli atti occorrenti a portare a compimento il contratto oggetto di commissariamento e richiama l'attenzione dei commissari affinché, laddove nell'espletamento dell'incarico acquisiscano notizia di un uso difforme dell'attestazione provvedano a darne tempestiva segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.
6. In sede di notifica all'impresa del decreto di applicazione della misura straordinaria, è richiamata la responsabilità degli amministratori ordinari rispetto al divieto di eseguire ulteriori commesse pubbliche
7. La cessazione della misura di straordinaria e temporanea gestione è comunicata dagli amministratori della società alla SOA competente ai fini della dichiarazione di decadenza dell'attestazione oppure della dichiarazione di cessazione della sospensione dell'efficacia del provvedimento di decadenza già adottato e all'ANAC ai fini della cancellazione delle annotazioni di cui ai commi 1 e 2 e dell'annotazione del provvedimento adottato dalla SOA.

TITOLO IV

QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Articolo 46 - Ambito di applicazione

1. In caso di cessione, fusione o altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, le imprese aventi causa possono avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese danti causa e direttamente collegati all'azienda o al ramo d'azienda acquisito. La consistenza dei requisiti trasferiti deve garantire l'immediata operatività dell'impresa avente causa nel ramo acquisito.
2. Nel caso di affitto di azienda, l'impresa affittuaria può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa affittante se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni e sia annotato presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 2556, comma 2, del codice civile.
3. Non è consentito al comodatario di un'azienda o di un ramo di azienda di avvalersi, ai fini della propria qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa comodante.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai casi di conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, nell'impresa costituita dagli eredi in forma societaria e di donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da parte dei donatori sotto forma di società. In tali casi il rilascio dell'attestazione di qualificazione all'impresa costituita in forma societaria avviene mediante variazione minima dell'attestazione rilasciata all'impresa dante causa.

Articolo 47 - Valutazione dei requisiti di qualificazione

1. L'impresa che intende conseguire l'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 46, commi 1 o 2, presenta alla SOA il contratto di trasferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda e l'ulteriore eventuale documentazione specificamente richiesta dalla SOA medesima.
2. La SOA verifica la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 27 in capo all'impresa richiedente l'attestazione.
3. L'impresa avente causa può avvalersi dei requisiti di carattere speciale di cui all'articolo 28 maturati dall'impresa dante causa se il complesso aziendale trasferito è caratterizzato da una capacità produttiva attuale. Tale capacità è verificata dalla SOA accertando la sussistenza degli indicatori riportati nella tabella di cui all'allegato C. Il rispetto di tutti gli indicatori consente di utilizzare per intero i requisiti di qualificazione maturati dall'impresa cedente. Lo scostamento non superiore al 5% dai valori minimi degli indicatori consente l'utilizzo dei requisiti oggetto di cessione. Per scostamenti superiori al 5% e inferiori al 50% l'entità dei requisiti utilizzabili è determinata abbattendo il valore dei requisiti oggetto di cessione della quota corrispondente allo scostamento. La SOA è tenuta alla compilazione della tabella di cui all'allegato C e alla relativa trasmissione all'ANAC secondo le indicazioni da questa fornite.

Articolo 48 - Obblighi di comunicazione e attività di verifica

1. L'impresa che ha trasferito l'azienda o un suo ramo deve darne tempestiva comunicazione alla SOA che ha rilasciato l'attestazione in corso di validità e all'ANAC pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.
2. La SOA che ha sottoscritto il contratto di attestazione con un'impresa che intende avvalersi dei requisiti di un'impresa dante causa deve trasmettere all'ANAC il modulo di cui all'allegato D e la documentazione ivi indicata.
3. Qualora l'impresa dante causa sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA, contemporaneamente alla trasmissione all'ANAC dei documenti e del modulo di cui all'articolo precedente, la SOA che ha sottoscritto il contratto con l'impresa avente causa trasmette il modulo e la documentazione allegata anche alla SOA che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa.
4. La SOA che ha attestato l'impresa dante causa provvede, entro quindici giorni dal ricevimento del modulo di cui al comma 2 e della documentazione allegata oppure dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, alla decadenza o alla revisione dell'attestazione con decorrenza dalla data di efficacia del contratto di cessione e trasmette all'ANAC, entro i successivi quindici giorni, il provvedimento di decadenza dell'attestazione o l'attestazione revisionata.
5. La SOA che ha stipulato il contratto con l'impresa avente causa, qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione all'impresa dante causa deve, prima del rilascio dell'attestazione, verificare l'avvenuta decadenza o revisione dell'attestazione dell'impresa dante causa.
6. L'ANAC inserisce nel Casellario informatico, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa avente causa, l'annotazione contenente l'informazione che l'attestazione è stata rilasciata a seguito di un'operazione di cessione che ha comportato l'utilizzo dei requisiti di altra impresa in possesso di attestazione.
7. Gli adempimenti previsti dai commi dal 2 al 6, sono eseguiti secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.
8. Qualora l'ANAC riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui ai commi precedenti, ferma restando l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico degli stessi Organismi inadempienti, sollecita l'assunzione, da parte della SOA dell'impresa dante causa, del provvedimento di decadenza o di revisione dell'attestazione. In caso di protrazione dell'inadempienza, l'ANAC avvia un procedimento finalizzato all'annullamento dell'attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico.

Articolo 49 - Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari

1. Nel caso in cui sia richiesta l'attestazione di qualificazione da parte di un'impresa avente causa che abbia acquisito l'azienda o un suo ramo da un'impresa fallita, l'utilizzo, da parte dell'impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all'impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell'impresa dante causa.
2. La verifica dell'integrità del complesso aziendale trasferito deve essere condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 47, comma 3, avvalendosi dell'inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di fallimento (articolo 87 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato.

3. L'irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettera g) del codice dei contratti pubblici nei confronti dell'impresa dante causa comporta l'impossibilità, per l'impresa avente causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall'impresa colpita dalla sanzione per l'intera durata del periodo interdittivo. Resta ferma la possibilità, per l'impresa avente causa, di conseguire l'attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in proprio o provenienti da soggetto diverso dall'impresa sottoposta a sanzione interdittiva.
4. Qualora nei confronti dell'impresa dante causa sia pendente un procedimento ai sensi dell'articolo 69, comma 2, secondo periodo del presente decreto o dell'articolo 84, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici la SOA che ha sottoscritto un contratto di attestazione con l'impresa avente causa è tenuta ad avvertirla della pendenza del procedimento e degli eventuali effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione. Tale avvertimento deve risultare agli atti del fascicolo virtuale dell'impresa di cui all'articolo 9, comma 2.
5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l'operatività della causa interdittiva a carico dell'impresa affittante non consente all'impresa affittuaria di proseguire nell'utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, devono avviare la verifica di cui all'articolo 69, comma 2, invitando l'impresa affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento o la decadenza dell'attestazione.

TITOLO V AVVALIMENTO

Articolo 50 - Definizione e finalità dell'avvalimento

1. Mediante l'avvalimento un operatore economico («impresa ausiliata») ottiene da un altro soggetto («impresa ausiliaria») la messa a disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto di appalto o di concessione di lavori, servizi o forniture in cambio di un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale.

Articolo 51 - Oggetto dell'avvalimento

1. L'avvalimento ha ad oggetto i requisiti di capacità economica, professionale, tecnica e finanziaria di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e all'articolo 28.
2. La possibilità, per l'impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all'effettiva messa a disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto.
3. Le risorse oggetto dell'avvalimento sono determinate o determinabili e dettagliatamente individuate nel contratto di avvalimento.
4. Qualora non sia possibile una precisa individuazione e/o delimitazione dei mezzi e delle risorse a questi correlati, il contratto di avvalimento deve prevedere l'effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l'organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma. L'impresa ausiliaria può continuare ad utilizzare il complesso della sua organizzazione aziendale, purché l'esecutore abbia in qualunque momento la possibilità di acquisire la disponibilità materiale di

qualsiasi risorsa di cui abbia necessità per l'esecuzione del contratto; tale condizione deve risultare espressamente dal contratto di avvalimento.

5. Nel caso in cui l'avvalimento abbia ad oggetto requisiti materiali, i mezzi e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria devono essere destinati all'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni che ne richiedono l'utilizzazione. L'impresa ausiliaria può servirsi dei mezzi e delle risorse prestate anche per le proprie attività, purché le necessità dell'esecutore abbiano comunque la priorità e quest'ultimo possa, in qualunque momento, acquisire la disponibilità materiale dei mezzi e delle risorse oggetto del contratto. Tale condizione deve risultare espressamente dal contratto di avvalimento.
6. Per i lavori, l'impresa concorrente può avvalersi dell'attestazione di qualificazione conseguita dall'impresa ausiliaria per le categorie oggetto di affidamento a condizione che sia messa a sua disposizione l'intera organizzazione aziendale dell'impresa ausiliaria, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire l'attestazione di qualificazione. Si applica l'ultimo periodo del comma 4.
7. È consentito l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell'ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le risorse e l'apparato organizzativo dell'impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Articolo 52 - Contratto di avvalimento

1. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo specifico ed esauriente:
 - a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Tali elementi sono sufficientemente determinati o determinabili, in modo da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'impresa ausiliata;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'ausiliario.
 - d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
 - e) le circostanze di cui all'articolo 51, commi 4 e 5;
 - f) ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.
2. Nei casi di avvalimento infragruppo e di avvalimento tra imprese consorziate di cui all'articolo 47, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le informazioni riportate al comma 1 devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'articolo 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici anche con riferimento alla durata dell'impegno dalla stessa assunto, pena l'impossibilità per l'impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

Articolo 53 - Indicazioni specifiche per la partecipazione alle gare e per l'esecuzione del contratto

1. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un soggetto ausiliario deve produrre, unitamente alla domanda di partecipazione e in aggiunta alla documentazione di cui all'articolo 89,

comma 1, del codice dei contratti pubblici, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio, o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 1, lettera f-bis) e comma 12, del codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'ANAC per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

2. La facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti dall'articolo 89, comma 4, del codice dei contratti pubblici può essere esercitata previa idonea motivazione da cui emerga il carattere di essenzialità dei compiti riservati, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. L'essenzialità deve derivare dalla particolare rilevanza qualitativa o quantitativa di alcune prestazioni rispetto all'oggetto complessivo dell'appalto.
3. In caso di avvalimento, la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici, deve riguardare unicamente il concorrente.
4. All'impresa ausiliaria si applica quanto previsto dall'articolo 89, comma 3, del codice dei contratti pubblici. La sostituzione della stessa in caso di carenza di requisiti deve intervenire anche qualora la sussistenza di motivi di esclusione emerga nella fase di esecuzione del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. L'impresa ausiliata può avvalersi del beneficio dell'aumento del quinto previsto dall'articolo 22, comma 8.
7. Al responsabile unico del procedimento è fatto obbligo di comunicare all'ANAC l'eventuale esito negativo dei controlli di cui all'articolo 89, comma 9, del codice dei contratti pubblici, affinché la stessa possa tenerne conto ai fini del sistema di rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
8. L'impresa ausiliaria è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, in solido con l'esecutore del contratto, in relazione alle carenze connesse ai requisiti oggetto di avvalimento. La responsabilità di cui all'articolo 89, comma 5, del codice dei contratti pubblici è riferita alle prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Articolo 54 - Avvalimento frazionato

1. È ammesso l'avvalimento di più imprese per la dimostrazione del medesimo requisito di partecipazione. Nel caso di prestazioni che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità non ottenibile con la somma di capacità inferiori riferite a più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che il livello minimo della capacità in questione, da indicare in termini di classifica minima, sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento a un numero limitato di operatori economici, fornendo adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre oppure nel bando di gara.

Articolo 55 – Divieto di avvalimento a cascata

1. Si ha un avvalimento a cascata, vietato dall'articolo 89, comma 6, del codice dei contratti pubblici, quando un'impresa ausiliaria si avvale a sua volta dei requisiti di un'altra impresa. Rientra tra le

fattispecie dell'avvalimento a cascata anche il caso in cui l'impresa consorziata indicata come esecutrice si avvalga dei requisiti di un'impresa non appartenente al consorzio.

2. Nel caso previsto all'articolo 30, commi 4 e 5, il progettista indicato in sede di offerta non può avvalersi a sua volta di altro soggetto per la dimostrazione dei requisiti richiesti.

Articolo 56 - Avvalimento prestato a favore di più imprese

1. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

TITOLO VI

QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE

Articolo 57 - Attestazione di qualificazione

1. L'attestazione di qualificazione a contraente generale è rilasciata ai soggetti individuati dall'articolo 197, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2. L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA) all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti agli articoli 61 e 62, con le modalità indicate dall'Autorità nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.
3. La SOA acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate dall'ANAC.
4. L'attestazione di qualificazione a contraente generale ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. È fatto salvo il disposto dell'articolo 199, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 198 del codice dei contratti pubblici e all'articolo 21, il rilascio dell'attestazione di qualificazione a contraente generale costituisce condizione necessaria per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di idoneità tecnica e organizzativa e di organico tecnico e dirigenziale, ai fini dell'affidamento unitario a contraente generale ai sensi dell'articolo 197 del codice dei contratti pubblici.
6. Il contraente generale può richiedere alla SOA il rilascio di un certificato di attestazione unica, valido anche come attestazione ai sensi dell'art. 20. In tal caso l'attestazione è rilasciata in modo da evitare la proroga artificiosa dei tempi di validità delle attestazioni originarie.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni della parte II, titoli I, II, III, IV, V, VII e VIII.

Articolo 58 - Qualificazione di contraenti generali stabiliti in Stati diversi dall'Italia

1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice dei contratti pubblici la qualificazione a contraente generale di cui al presente decreto non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.

2. Gli operatori di cui al punto precedente che intendono richiedere la qualificazione a contraente generale secondo l'ordinamento italiano, sottoscrivono apposito contratto con una delle SOA autorizzate. Essi forniscono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.
3. Qualora gli operatori di cui al comma 1, intendano, invece, qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
4. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Articolo 59 - Classifiche di qualificazione

1. I contraenti generali sono qualificati per classifiche secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a 350 milioni di euro;
II fino a 700 milioni di euro;
III oltre 700 milioni di euro.
2. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
3. La qualificazione conseguita in una classifica abilita il contraente generale a partecipare alle gare con importo a base d'asta non superiore a quello della classifica di iscrizione, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale, purché venga garantito il complesso dei requisiti di cui all'articolo 62.

Articolo 60 - Sistema di qualità aziendale

1. Il sistema di qualità aziendale è certificato con riferimento agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività dallo stesso svolte ai sensi dell'articolo 194 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 61 – Requisiti di ordine generale

1. Ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del codice dei contratti pubblici i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.
2. La SOA accerta il possesso dei requisiti di cui al precedente comma nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nonché dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetti di cui all'articolo 62, comma 7.
3. Per le imprese in possesso di un'attestazione SOA in corso di validità rilasciata ai sensi del titolo I della parte II, la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, con esclusione dei requisiti riferiti ai responsabili di cantiere e ai responsabili di progetto, può essere soddisfatta mediante presentazione dell'attestazione SOA.
4. Nel caso di cui al punto che precede, la validità dell'attestazione a contraente generale non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che il contraente generale provvede a comunicare alla SOA; in tal caso l'attestazione a contraente generale prosegue nella sua validità sino alla scadenza naturale di cui all'articolo 57, comma 4.

Articolo 62 - Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. L'idoneità professionale è dimostrata secondo quanto indicato dall'articolo 83, co. 3, del codice dei contratti pubblici.
3. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
 - a) dal rapporto tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b), risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo decennio; tale rapporto non deve essere inferiore al venti per cento. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante;
 - b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel decennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I, mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento milioni di euro per la classifica III. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata all'impresa.
4. L'adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione, nell'ultimo decennio, con qualsiasi mezzo di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta.
5. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV del codice dei contratti pubblici.
6. Il possesso dell'idoneità tecnica e organizzativa è documentato dai certificati dei lavori di cui all'articolo 86, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici emessi dalle stazioni appaltanti.
7. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato da:
 - a) la presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;
 - b) la presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI ISO 10006, dotati di

adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la classifica I, cinquanta milioni di euro per la classifica II e sessanta milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, sei unità per la classifica II e nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.

Articolo 63 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. I certificati dei lavori riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute.

Articolo 64 - Direzione tecnica e organico tecnico/dirigenziale

1. I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati di laurea quinquennale o magistrale in ingegneria, in architettura o altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, e abilitati all'esercizio della professione secondo la normativa vigente.
2. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità di cui all'articolo 63, comma 7, necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico, responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analogo idoneità entro venti giorni, dandone notizia alla SOA entro 10 giorni.
3. Se l'impresa non provvede alla sostituzione di uno dei soggetti di cui al punto precedente, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione in caso di carenza del requisito di adeguato organico tecnico e dirigenziale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 69;
 - b) la riduzione della classifica di qualificazione sulla base del numero residuo di unità di cui all'articolo 62, comma 7.

Articolo 65 - Contenuto delle attestazioni di qualificazione

1. Le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale sono individuate dall'ANAC.

Articolo 66 - Verifica triennale

1. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica sono quelli previsti all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti agli articoli 62 commi 3, lettera a), e 7.

Articolo 67 - Consorzi stabili di contraenti generali

1. Ai fini della qualificazione del consorzio sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziate per la classifica I e non più di quattro consorziate per la classifica II e III. Le consorziate assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. Per tali consorzi:
 - a) i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 61 devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
 - b) il requisito del sistema di qualità aziendale, di cui all'articolo 60, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
 - c) il requisito di capacità economica e finanziaria, in termini di cifra d'affari in lavori, di cui all'articolo 62, comma 3, lettera b), è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno.
3. Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.
4. All'aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'articolo 62, comma 3, lettera a), sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento.
5. Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici. Ove non si avvalga di tale facoltà, il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, se quest'ultimo è superiore a quello di cui al punto precedente.

Articolo 68 - Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro

1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, secondo quanto indicato agli articoli 61 e 62.
2. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a propri consorziati, ammessi al sistema di qualificazione SOA per qualunque classifica. In tal caso:
 - a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di presentazione dell'offerta, per le procedure aperte, e in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per le procedure ristrette;
 - b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

- c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 198 del codice dei contratti pubblici;
- d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi dell'articolo 194 del codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al medesimo articolo 194 del codice dei contratti pubblici.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 69 - Diniego e decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta.
2. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente decreto, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti. A tal fine le imprese comunicano all'Osservatorio centrale, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito di cui all'articolo 36, secondo le modalità indicate dall'ANAC, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13 del codice dei contratti pubblici. La decadenza dell'attestazione è dichiarata anche nel caso in cui la SOA accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.
3. Il diniego e la decadenza dell'attestazione sono dichiarati all'esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve essere avviato entro dieci giorni dall'accertamento della carenza dei requisiti e deve concludersi entro 30 giorni dall'avvio.
4. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC l'avvio dei procedimenti di cui al comma 3, e il relativo esito.
5. I provvedimenti di diniego e di decadenza delle attestazioni di qualificazione sono annotati nel casellario informatico a cura dell'ANAC.

Articolo 70 - Sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione

1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'istanza di verifica di cui all'articolo 84, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'ANAC, valutata la fondatezza della condotta contestata, dispone la sospensione cautelare dell'attestazione nei termini ivi indicati e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. Contestualmente, l'ANAC richiede alla SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di segnalazione l'avvio del procedimento di cui all'articolo 69, comma 3, volto all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal codice e dal presente decreto.

2. Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'articolo 84 comma 6, del codice dei contratti pubblici comunica all'impresa interessata e all'ANAC la conferma di validità dell'attestazione. L'ANAC dispone la revoca del provvedimento di sospensione cautelare dell'attestazione e cancella la relativa annotazione nel casellario informatico.
3. Nel caso in cui la SOA accerti l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'articolo 84, comma 6, del codice dei contratti pubblici comunica all'impresa e all'ANAC la decadenza dell'attestazione. L'ANAC inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. Nel caso in cui la SOA accerti l'intervenuta presentazione di documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all'ANAC che avvia il procedimento di cui all'articolo 84, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici.

TITOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 71 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione e alle istanze e alle richieste di nulla osta, rispettivamente, avviati e presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
2. Le disposizioni di cui alla parte I, titolo III si applicano alle operazioni di trasferimento d'azienda tra Organismi di attestazione perfezionate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui alla parte II, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, nonché durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici restano valide fino alla naturale scadenza.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore delle stesse e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell'attestazione di qualificazione.
6. Ai contratti di attestazione sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell'attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Le relative attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.
7. Ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui all'articolo 26, comma 7, riferite ad attestazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto medesimo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
8. Gli articoli 9, comma 2 e 25, comma 4, si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'attuazione dei sistemi telematici di raccolta e archiviazione dei dati si applicano le disposizioni relative agli obblighi di

comunicazione contenute nel Manuale sull'Attività di attestazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2014.

9. Per i CEL relativi a contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 continua ad applicarsi l'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
10. Per i CEL relativi a contratti di lavori eseguiti all'estero e non ancora inseriti nel casellario ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, l'operatore economico può optare se seguire la procedura di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 o quella descritta all'articolo 34.
11. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 nelle categorie non modificate dal presente decreto hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. Si considerano categorie non variate anche le categorie OG2, OG12, OS12-B, OS21, OS25, OS30, OS32, OS35 per le quali sono state introdotte modifiche di natura meramente esplicativa o esemplificativa. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, le attestazioni rilasciate nella classifica III-bis di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 possono essere utilizzate per la classifica IV di cui all'articolo 22, quelle rilasciate nella classifica IV possono essere utilizzate per la classifica V, quelle rilasciate nella classifica IV bis possono essere utilizzate nella classifica VI, quelle rilasciate nella classifica V possono essere utilizzate nella classifica VII, quelle rilasciate nella classifica VI possono essere utilizzate per la classifica IX, quelle rilasciate nella classifica VII possono essere utilizzate nella classifica XI, quelle rilasciate nella classifica VIII possono essere rilasciate nella classifica XII.
12. Cessano di avere efficacia a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OG11, OS17, OS6, OS24 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e nelle categorie OS2-A e OS2-B ai sensi dei decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 agosto 2000 n. 294 e del 22 agosto 2017 n. 54, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito di riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 18, l'attestazione nelle corrispondenti categorie del presente decreto.
13. Le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e nelle categorie OS2-A e OS2-B ai sensi dei decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 agosto 2000 n. 294 e del 22 agosto 2017 n. 54 possono essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OG3-A, OG6-A, OG10, OS6-A, OS24-A, OS2 dell'allegato A. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, si applicano gli aggiornamenti delle classifiche secondo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 13.
14. Le attestazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS17, OS6, OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e alle categorie OS2-A e OS2-B di cui ai decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 agosto 2000 n. 294 e del 22 agosto 2017 n. 54 la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore stessa si intendono prorogate fino a tale data.

15. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG10 e OS19 di cui all'allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS17 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OG10 e OS19 di cui all'allegato A, a cura della stazione appaltante emittente con propria determinazione sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e utilizzando il modello predisposto dall'ANAC, previo invio dei CEL riemessi all'Osservatorio centrale di cui all'articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici.
16. Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 di cui all'allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS3 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OS28 di cui all'allegato A, secondo il modello messo a disposizione dall'Autorità, previo invio dei CEL riemessi all'Osservatorio centrale di cui all'articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici.
17. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nelle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 di cui all'allegato A del presente decreto, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
categoria OS3: 20 per cento;
categoria OS28: 40 per cento;
categoria OS30: 40 per cento.
18. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono utilizzabili nelle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 secondo gli importi indicati nello stesso come riferiti alle singole categorie.
19. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG3, OG6, OS17, OS2-A e OS2-B, OS6 e OS24 emessi in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono utilizzabili, rispettivamente, ai fini della qualificazione nelle categorie OG3-A, OG6-A, OG10, OS2, OS6-A, OS24-A di cui all'allegato A. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, in tutto o in parte riferiti a ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG3-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG3-A di cui all'allegato A per la rimanente quota ove presente; i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 in tutto o in parte riferiti a gasdotti o oleodotti sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG6-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG6-A di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OS17 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 in tutto o in parte riferiti a impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS19 di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG10 di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OS6 di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 in tutto o in parte riferiti ad allestimenti museali e di spazi espositivi sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS6-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS6-A di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 in tutto o in parte riferiti ad aree verdi sottoposte a tutela sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS24-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS24-A di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente. La riemissione degli stessi da effettuarsi a cura della stazione appaltante emittente utilizzando il modello predisposto dall'ANAC con propria determinazione sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e previo invio dei CEL riemessi all'Osservatorio centrale di cui all'articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici.

20. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie variate, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare offerte siano stati inviati in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, sono emessi dalle stazioni appaltanti utilizzando il modello messo a disposizione dall'Autorità.
21. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice la gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e le categorie previste nel relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 variate in forza del presente decreto, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della proroga prevista al comma 15.
22. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle nuove categorie introdotte dal presente regolamento OG3-A, OG3-B, OS2-A, OS2-B, OS6-A, OS6-B, OS24-A e OS24-B possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
23. Ai fini della partecipazione alle gare bandite dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le attestazioni di qualificazione rilasciate al contraente generale dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e quelle rilasciate secondo il presente decreto sono da ritenersi equivalenti.
24. L'art. 31 entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
25. L'art. 36, comma 2, entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 72 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 71, sono abrogate le disposizioni della parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

Articolo 73 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni che non richiedono particolari specializzazioni e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella «sintetica delle categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o

precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: Monitoraggio, manutenzione e restauro di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a monitorare, recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3-A: Strade, autostrade, ponti, viadotti, piste aeroportuali e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 3-B: Ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici

necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6-A: Acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato», completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse.

OG 6-B: Gasdotti e oleodotti

Riguarda la costruzione e la manutenzione delle reti e degli impianti in pressione che siano necessari per trasportare gas e fluidi infiammabili quali gas naturale, ossigeno, petrolio, fluidi aeriformi e non derivanti da petrolio, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa e non esaustiva gli impianti di estrazione, i gasdotti, gli oleodotti, le reti di trasporto sotterranee o fuoriterra, le stazioni di pompaggio e/o riscaldamento prodotto, gli impianti di incremento/riduzione pressione, i punti di intercettazione e di derivazione, gli impianti di raffinazione, gli impianti di stoccaggio, i serbatoi interrati o sopraelevati in pressione, gli impianti di distribuzione, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature principali ed accessorie e quant'altro di attinente.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti di pubblica illuminazione e reti telefoniche

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati, dei cavi di tensione e reti telefoniche nonché gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni o altri sistemi atti alla protezione delle falde acquifere, la bonifica dei suoli o delle acque di falda o superficiali, la rimozione di terreni e/o rifiuti pericolosi o non e il loro invio ad impianti di smaltimento, le opere o i lavori di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra «sviluppo

sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: Lavori in terra

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2: Monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico.

Riguarda l'intervento diretto di restauro conservativo, l'esecuzione di interventi di monitoraggio, e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e monumenti di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico e culturale, quali: materiali e superfici storicizzate, anche non decorate, di immobili del patrimonio culturale, evidenze archeologiche, manufatti lapidei, dipinti murali, intonaci, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti, opere polimateriche e installazioni, stucchi, mosaici, manufatti in legno, policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, in pelle e cuoio, manufatti cartacei e pergamene, materiali fotografici, cinematografici e supporti digitali, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6-A: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 6-B: Allestimenti museali e di spazi espositivi

Riguarda la fornitura e la posa in opera di contenitori espositivi, carpenteria e falegnameria in legno, rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni ed altri manufatti di qualsiasi tipo e materiale finalizzati all'allestimento di spazi espositivi, comprensivi degli impianti tecnologici connessi quali impianti elettrici, di climatizzazione, di diffusione sonora e di video proiezione. Comprende altresì la fornitura e posa in opera di strumenti e impianti volti a garantire la sicurezza dei visitatori e delle opere, quali la video sorveglianza, le misure anti-intrusione, i sistemi di prevenzione e protezione antincendio.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: Opere di impermeabilizzazione

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili con funzione di protezione passiva, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

Comprende in via esemplificativa, la pulitura di pareti rocciose con reti protettive, il montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione, montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione, perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: Componenti per facciate continue (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, nonché impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: Rilevamenti topografici

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: Indagini geognostiche

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: Opere strutturali speciali (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la costruzione di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici e isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, paratie e simili, incluse le opere aventi funzioni attive di consolidamento di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24-A: Verde e arredo urbano

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS24-B – Aree verdi sottoposte a tutela

Riguarda la conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi (parchi e giardini) sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004)

OS 25: Scavi archeologici (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda gli scavi archeologici, comprese le indagini archeologiche subacquee, e le attività strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici, di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, impianti per l'autosufficienza termica dell'edificio nonché impianti del gas e di spegnimento incendi, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (D.M. 10/11/2016 n. 248)

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, impianti per l'autosufficienza elettrica dell'edificio completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilità sospesa

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

Comprende, in via esemplificativa, le strutture prefabbricate a parete portante a telaio o a pannelli.

OS 33: Coperture speciali

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: Interventi a basso impatto ambientale

Riguarda la costruzione e la manutenzione e la fornitura dei relativi materiali di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie non invasive.

Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, le tecnologie di video-ispezione, di risanamento, di rinnovamento e di sostituzione delle sottostrutture interrate esistenti, ovvero le tecnologie per miniscavi superficiali.

CATEGORIE GENERALI		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (D.L. 28/3/2014 n. 47 articolo 12, comma 2, lettera B)
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3-A	Strade, autostrade, ponti, viadotti,	SI
OG 3-B	ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6-A	Acquedotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 6-B	gasdotti, oleodotti,	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI

CATEGORIE SPECIALIZZATE		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (D.L. 28/3/2014 n. 47 articolo 12, comma 2,
--------------------------------	--	--

		lettera B)
OS 1	Lavori in terra	
OS 2	Monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico.	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS 6-A	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 6-B	Allestimenti museali e di spazi espositivi	SI
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	
OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24-A	Verde e arredo urbano	SI
OS 24-B	Aree verdi sottoposte a tutela	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	
OS 32	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

ALLEGATO B - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3)*\{(p-0,15)/0,075\}+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3)*\{(r-0,10)/0,05\}+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 28, comma 10, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 28, comma 10, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 28, comma 7, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

Non è possibile beneficiare dell'incremento premiante nel caso in cui non siano raggiunti i livelli minimi dei requisiti speciali di qualificazione.

**ALLEGATO C – INDICATORI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA
DELL'IMPRESA
REPORT DI VALUTAZIONE TRASFERIMENTO AZIENDALE**

DATI GENERALI

Impresa Cessionaria			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Attestata al momento del trasferimento	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>		
SOA			
Attestato n. (solo se attestata)		Scadenza	
Contratto di attestazione n.		Data sottoscrizione	
Tipo di contratto	<input type="checkbox"/> Nuovo contratto		<input type="checkbox"/> Rinnovo
	<input type="checkbox"/> Verifica triennale		<input type="checkbox"/> Variazione
Note			

Impresa Cedente			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Attestata al momento del trasferimento	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>		
SOA			
Attestato n. (solo se attestata)		Scadenza	
Attestazione decaduta (solo se attestata)	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Data comunicazione	
Attestazione ridimensionata (solo se attestata)	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	Data comunicazione	
Note			

Atto di trasferimento aziendale					
Notaio					
Numero Rep.					
Data stipula					
Data presentazione alla SOA					
Tipo di Atto	<input type="checkbox"/> Cessione d'azienda			<input type="checkbox"/> Conferimento	
	<input type="checkbox"/> Affitto d'azienda			<input type="checkbox"/> Fusione	
	<input type="checkbox"/> Cessione ramo d'azienda			<input type="checkbox"/> Scissione	
	<input type="checkbox"/> Affitto ramo d'azienda			<input type="checkbox"/> Altro	
Attività trasferite	OG -	OG -	OG -	OG -	OG -
	OG -	OG -	OS -	OS -	OS -
Valore economico del trasferimento aziendale			Valore economico attrezzature -		
			Valore economico avviamento -		
Note					

ELENCO DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Pr.	Oggetto dei lavori	Inizio lavori	Fine lavori ¹	Importo Contabilizzato
1.				
2.				
			Totale Lavori	

¹ Nel caso di lavori in corso di esecuzione, il campo relativo alla data di ultimazione lavori deve essere lasciato in bianco

CALCOLO DEGLI INDICATORI DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA ATTUALE DELL'IMPRESA

1° INDICATORE:

Volume d'affari dell'impresa dante causa riferito all'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale; in tal senso si potrà ritenere dimostrata la concreta operatività/produktività dell'azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento, qualora la cifra d'affari conseguita durante il suddetto arco temporale antecedente l'atto di trasferimento aziendale sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale dell'impresa dante causa (o del ramo ceduto) calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l'atto di trasferimento.

Documentazione esibita			
Id-1	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Dimostrazione Verifica Indicatore						
Id-1	Anno		Volume d'affari annuale	- A -	- B -	- C -
	5°	2011	€	<i>Totale Volume d'affari maturato nel quinquennio.</i>	<i>Media Volume d'affari - A-</i>	<i>Riduzione 50% Volume d'affari medio - B-</i>
	4°	2012	€			
	3°	2013	€			
	2°	2014	€			
	1°	2015	€			
Totale				<i>A = Σ VdA quinquennio</i>	<i>B = A/5</i>	<i>C = B/2</i>
			€	€	€	

NB Per Id-1 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale
 Per 1° Si intende l'anno antecedente atto di trasferimento aziendale

Indicatore soddisfatto se $1^* \geq C$							
1°	2015	€		Indicatore Soddisfatto			
		€		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
				Eventuale scostamento percentuale			%

2° INDICATORE

Le SOA dovranno verificare che nel trasferimento sia ricompreso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell'attività ceduta, atto a evidenziare la sussistenza di una struttura organizzativa comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche idonea a garantire lo svolgimento e la funzionalità dell'attività aziendale oggetto di cessione.

Documentazione esibita			
Id-2	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Personale in forza alla Cedente al momento della stipula dell'atto di trasferimento.						
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica	Lavori presso cui è stato impiegato il personale		
				Pr.	Inizio Impiego	Fine Impiego
Totale costo del personale effettivamente impiegato nei lavori				Euro		
Documentazione esibita per la determinazione dell'importo indicato						

Personale trasferito dalla Cedente alla Cessionaria						
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica	Lavori presso cui è stato impiegato il personale		
				Pr.	Inizio Impiego	Fine Impiego

Personale in forza alla Cessionaria prima della stipula dell'atto di trasferimento.			
Id-2	N.	Nome e Cognome	Qualifica

Indicatore Soddisfatto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Eventuale scostamento percentuale	%
------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---

N lo stesso nominativo DEVE essere indicato tutte volte che è stato impiegato sia per periodi diversi nello stesso lavoro/cantiere sia se ha lavorato in più lavori/cantieri

Per Id-2 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale

Per Pr. Si intende il progressivo che identifica il certificato di esecuzione lavori di cui all'elenco iniziale

3° INDICATORE

L'effettiva e concreta produttività del complesso aziendale trasferito potrà essere riscontrata qualora nell'oggetto del trasferimento siano ricompresi beni strumentali atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto.

Documentazione esibita			
Id-3	Tipo documento	Data	
1.			
2.			

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cedente al momento della stipula dell'atto di trasferimento.						
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	Lavori presso cui è stato impiegato il bene strumentale		
				Pr.	Inizio utilizzo	Fine utilizzo
Totale costo dei Beni strumentali, attrezzature effettivamente impiegato nei lavori				Euro		

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cedente trasferite dalla Cedente alla Cessionaria.						
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	Lavori presso cui è stato impiegato il bene strumentale		
				Pr.	Inizio utilizzo	Fine utilizzo

Beni strumentali, attrezzature in forza alla Cessionaria prima della stipula dell'atto di trasferimento.				
Id-3	N.	Descrizione	Dati identificativi	

Indicatore Soddisfatto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Eventuale scostamento percentuale	%
------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---

NB lo stesso bene DEVE essere indicato tutte volte che è stato utilizzato sia per periodi diversi nello stesso lavoro/cantiere sia se ha lavorato in più lavori/cantieri
 Per Id-3 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale
 Per Pr. Si intende il progressivo che identifica il certificato di esecuzione lavori di cui all'elenco iniziale

4° INDICATORE

Volume d'affari maturato dall'impresa cedente nel 1° anno antecedente il trasferimento maggiore/uguale alla metà del volume d'affari medio maturato nel quinquennio antecedente l'atto di trasferimento e afferente gli ambiti di attività individuati nella cessione. La verifica della concreta operatività/produktività dell'azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento sarà ricavata dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all'ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d'affari contenuta nell'atto di cessione.

Documentazione esibita			
Id-4	Tipo documento		Data
1.			
2.			

Dimostrazione Verifica Indicatore						
Id-4	Anno		Volume d'affari annuale	- D -	- E -	- F -
	5°	2011	€	<i>Totale Volume d'affari maturato nel quinquennio.</i>	<i>Media Volume d'affari - D-</i>	<i>Riduzione 50% Volume d'affari medio - E-</i>
	4°	2012	€			
	3°	2013	€			
	2°	2014	€			
	1°	2015	€			
				$D = \sum VdA \text{ quinquennio}$	$E = D/5$	$F = D/2$
			Totale	€	€	€

NB Per Id-4 Si intende il progressivo che identifica il documento di cui all'elenco iniziale
Per 1° Si intende l'anno antecedente atto di trasferimento aziendale

Operatività/Produktività nell'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale.					
N.	Tipo documento	Importo Totale	Periodo di rilevazione		
			Importo nel Periodo	Inizio Periodo	Fine Periodo
		Totale Operatività/Produktività nell'anno antecedente (G)	Euro		
NB	Per Tipo documento si può intendere certificati di esecuzione lavori; fatture; stati di avanzamento lavori; certificati di pagamento o analoghi documenti comprovanti l'esecuzione di nell'anno antecedente l'atto di trasferimento aziendale				

Indicatore soddisfatto se $G \geq F$					
- G -	€		Indicatore Soddisfatto SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
- F -	€				
			Eventuale scostamento percentuale		%

**ALLEGATO D – INFORMAZIONI DA INVIARE IN CASO DI RICHIESTA DI
ATTESTAZIONE A SEGUITO DI CESSIONE**

DENOMINAZIONE SOA

.....

IMPRESA CESSIONARIA, LOCATARIA, CONFERITARIA, DONATARIA:

(Indicare denominazione sociale) (Indicare codice fiscale) |

.....

.....

.....

CONTRATTO DI ATTESTAZIONE N..... STIPULATO IN DATA:

IMPRESA CEDENTE, LOCATRICE, CONFERENTE, DONANTE:

(Indicare denominazione sociale) (Indicare codice fiscale)

..... |

.....

.....

TIPO ATTO:

(barrare la casella interessata) | Cessione di azienda | Cessione di ramo d'azienda | Affitto di azienda |
Affitto di ramo d'azienda | Fusione | Incorporazione | Scissione | Altro (specificare) |

STIPULATO IN DATA:..... DAL NOTAIO

L'ATTO E' STATO ACQUISITO DALLA SOA IN DATA

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA (indicare le categorie)

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

(indicare le categorie)

IMPRESA CEDENTE/CONFERENTE/LOCATRICE ATTESTATA | SI | NO |

ATTESTAZIONE N..... | EMESSA DALLA SOA

Il direttore tecnico

ALLEGATO E – CORRISPETTIVI DI RIFERIMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

1. Il **corrispettivo di riferimento per il rilascio della nuova attestazione** è calcolata nel modo seguente:

$$CR = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,3303 * R$$

nella quale:

CR è il corrispettivo di riferimento

C è la somma delle classifiche richieste nelle varie categorie,

N è il numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione,

R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2016 con base la media dell'anno 2015.

Per i consorzi stabili qualificati per sommatoria delle attestazioni delle imprese consorziate e per le imprese attestate fino alla II classifica, il corrispettivo di riferimento è ridotto del 20%

2. Il **corrispettivo di riferimento per la revisione triennale** è il seguente:

$$CR_{vt} = CR * 3/5$$

3. Il **corrispettivo di riferimento per l'aggiornamento dell'attestazione con il riconoscimento di nuove categorie** di qualificazione è calcolato quale differenza tra il corrispettivo di riferimento calcolato per il conseguimento della nuova attestazione e quello calcolato con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CR_{na} - CR_{va}$$

dove:

CR_{na} è il corrispettivo di riferimento calcolato per la nuova attestazione

CR_{va} è il corrispettivo di riferimento calcolato per la vecchia attestazione

4. Il **corrispettivo di riferimento in caso di incremento di classifica di categorie di qualificazione già precedentemente riconosciute**, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo di riferimento:

$$P = CB * 1/3$$

nella quale:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

Variazioni che non producono effetti diretti su categorie e classifiche

5. **Variazioni che prescindono dall'entità della qualificazione** a suo tempo riconosciuta all'impresa. Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un'attività di verifica indipendente dal contenuto degli attestati.

Alle ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a:

- 5.1 requisiti di ordine generale;
- 5.2 requisiti di ordine speciale;
- 5.3 sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.

5.1 Requisiti di ordine generale;

5.1.1 variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

5.1.2 variazione della sede;

5.1.3 variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica;

5.1.4 trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d'azienda né di un suo ramo.

5.2 Requisiti di ordine speciale;

5.2.1 Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione.

5.3 Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.

5.3.1 variazione dell'attestazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale.

Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 e 5.3 il corrispettivo di riferimento è determinato, in misura fissa, pari al 5% di quella di riferimento di cui al punto 1.

5.a $P = 276 * R$

Per le tipologia di variazione indicate ai numeri 5.1.3 e 5.2 il corrispettivo di riferimento è determinato, in misura fissa, pari al 10 % di quella di riferimento di cui al punto 1.

5.b $P = 552 * R$

Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie (variazione di più requisiti generali o variazione di requisiti speciali e generali), i parametri sopra indicati sono ulteriormente abbattuti del 50%.

6. Variazioni dell'attestazione per riduzione di categorie o classifiche

Il corrispettivo di riferimento per l'ipotesi di **variazione dell'attestazione dovuta alla perdita da parte dell'impresa dei requisiti di ordine speciale** precedentemente valutati, che comporti il riconoscimento in diminuzione delle categorie o delle relative classifiche di qualificazione dell'ultima attestazione in corso di validità, è calcolato con la formula seguente:

$P = 276 * R$

Casi particolari di variazioni

- 1) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa del riconoscimento dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, il corrispettivo è ottenuto utilizzando, nella formula di cui al punto 1, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore uno;
- 2) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa dell'adesione dell'impresa a un consorzio stabile - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, il corrispettivo di riferimento è pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui al punto 1, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;
- 3) in caso di "passaggio" da impresa individuale a impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, dovendo stipularsi un nuovo contratto di attestazione che comporta un'attività da parte delle SOA di contenuto maggiore di quello svolto in occasione delle "variazioni minime" ma minore di quello svolto in occasione del rilascio della attestazione di qualificazione originaria, il corrispettivo di riferimento per variazione dell'attestazione a seguito di cessione/conferimento di un'impresa individuale, a causa della morte del titolare, ad un'impresa costituita dagli eredi in forma societaria è pari al 25% del corrispettivo di riferimento di cui al punto 1: il corrispettivo di riferimento da applicarsi è pari ad un quarto di quella stabilita secondo le indicazioni del presente allegato. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione del *de cuius* e non si richieda che siano modificate categorie, classifiche e termini di validità dell'attestazione originaria;
- 4) nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta

individuale acquisita, il corrispettivo di riferimento è pari al venticinque per cento di quella di cui al punto 1.

Corrispettivi di riferimento per la qualificazione del contraente generale

I corrispettivi di riferimento per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati con la formula di cui al punto 1, dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000 moltiplicato per il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a 3 per le richieste di qualificazione alla classifica I, 6 per la classifica II e 9 per la classifica III.

Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale sulla base del possesso di un'attestazione SOA il corrispettivo base è ridotto del 50%.